



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 604 della seduta del 03 Dicembre 2018.

Oggetto: Disegno di legge “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)” - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: D.ssa Mariateresa Fragomeni

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____ **Dott. Filippo De Cello** _____

Dirigente/i Settore/i: _____ **D.ssa S. Buonaiuto** _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, prevede che, con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il disegno di legge allegato alla presente deliberazione è stato redatto con il supporto tecnico giuridico del Settore "Legislativo" del dipartimento "Segretariato generale";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'allegato Disegno di legge, parte integrante del presente atto;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 07 Dicembre 2018 al Dipartimento/i interessato/i **X** al Consiglio Regionale **X**

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è aggiunto il seguente:
1bis "Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, andrà ad alimentare il fondo nei limiti massimi del 50% del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non potrà comunque superare il 50% della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1."

Articolo 2

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme portate dagli atti di accertamento o di contestazione relativi ai tributi gestiti dalla Regione può essere effettuato fino al termine massimo di un anno dalla data di ricezione dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 3

(Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1. Il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non rientra tra i casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica non erariale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18)

1. La legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 1:
 - 1) dopo la parola "versate" sono aggiunte le seguenti: "trimestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre,";
 - 2) è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Arpacal, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.";
 - b) nel comma 4 dell'articolo 1:
 - 1) dopo le parole "funzionari della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";
 - 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il compenso per l'attività di commissario *ad acta* è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.";

- c) nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 *bis* le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2018".

Articolo 5

(Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)

1. La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

- a) nell'articolo 2 il comma 4 è abrogato;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

*"Articolo 2 bis
(Poteri sostitutivi)*

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario *ad acta* deve concludere il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.”;
- c) l'articolo 4 è così modificato:
- 1) nel comma 7 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
 - 2) nel comma 8 è soppresso il secondo periodo;
- d) nel comma 7 dell'articolo 6 è soppresso il secondo periodo.

Articolo 6

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

"Articolo 6 bis

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Il processo di costituzione delle comunità di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità di cui all'articolo 4 devono subentrare alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2*bis*.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario *ad acta* è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra

professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5. Il compenso per l'attività del commissario *ad acta* nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità."

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 *bis*, commi 1 e 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, si prescinde dalla diffida qualora essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35)

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 17 la parola "ART-CAL" è sostituita dalle seguenti: "ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata";
 - b) nel comma 7 dell'articolo 18 le parole "l'ART-CAL" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione,";
 - c) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello."

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2017, n. 29)

1. Nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19), le parole "al comma 2 il secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 2".

Articolo 10

(Disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 ter e 4 quater".
2. Nell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente: "4 quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi politici."

Articolo 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13

La presente proposta normativa mira a rafforzare le strutture regionali impegnate nelle attività di contrasto all'evasione tributaria. Negli anni trascorsi, infatti, in ragione dell'elevato numero di procedimenti si è reso necessario esternalizzare parte delle attività relative alle azioni di riscossione coattiva. Un'analisi statistica delle lavorazioni svolte ha evidenziato come determinati tipi di procedimenti diano luogo a margini di errore più elevati e sia pertanto preferibile che vengano lavorati da operatori regionali sotto lo stretto controllo dei dirigenti e funzionari responsabili.

La disposizione normativa propone di destinare una percentuale delle risorse finanziarie precedentemente utilizzate per appalti o accordi di servizi al potenziamento delle strutture tributarie regionali così da rendere più efficace l'azione di riscossione coattiva posta in essere. Tale disposizione, introducendo unicamente modifiche in ordine alla destinazione di risorse comunque impiegate dalla Regione nella gestione delle attività di contrasto all'evasione tributaria non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio regionale.

Articolo 2 - Dilazione del pagamento in materia tributaria

L'articolo proposto viene incontro alle esigenze dei contribuenti che sempre più spesso hanno difficoltà ad adempiere alle obbligazioni tributarie accertate entro gli stringenti tempi imposti attualmente (il 60° giorno dalla data di notificazione degli atti) e, trovandosi nell'impossibilità di adempiere entro questo termine, si vedono costretti ad effettuare il pagamento solo nella successiva fase di riscossione coattiva (conseguente all'emanazione della cartella esattoriale) con conseguenziali costi aggiuntivi.

Il termine di iscrizione a ruolo è, tuttavia, individuato in una forbice che parte dal 61° giorno successivo alla notifica (termine minimo) e giunge fino al nono mese antecedente il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'accertamento diviene definitivo. Pur potendo, pertanto, l'iscrizione a ruolo essere concretamente effettuata al 61° giorno dalla notifica degli atti, la Regione, prima di disporla, ha la necessità di completare il ciclo di lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti, attività che nel caso di campagne massive di accertamento impegna gli uffici per svariati mesi.

Raccordando tali due elementi (da un lato, le esigenze dei contribuenti alla dilazione del pagamento al fine di avere maggiore tempo per recuperare la cifra necessaria per il pagamento dell'accertamento; dall'altro, le esigenze della Regione di concludere la lavorazione delle memorie difensive prima di procedere alla iscrizione a ruolo delle poste residue), la presente proposta normativa consente ai contribuenti un'ulteriore alternativa di maggiore respiro, in aggiunta alla possibilità di rateizzazione disposta con legge regionale 05 luglio 2016, n.21, consentendo loro il beneficio della dilazione del pagamento senza incidere sui flussi finanziari regionali in quanto la

Regione, comunque, non iscrive a ruolo prima del termine delle lavorazioni citate. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

Articolo 3 - Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale

La norma ha lo scopo di chiarire, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2 marzo 2017, che tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 che fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo – vale a dire “La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione” – non rientra il caso del fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come hanno già disposto varie leggi di altre regioni.

Il chiarimento di tale elemento tende ad evitare l'insorgenza di un inutile contenzioso con i contribuenti che equivocando sul concetto di “disponibilità” (che equivale alla capacità giuridica di alienazione di un bene) ritengono che il fermo amministrativo (che incide solo sulla circolazione, fermo restando la libera disponibilità del veicolo) possa rientrare nei casi anzidetti. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18

Da quando la Regione Calabria è subentrata alla gestione commissariale nella gestione dei rifiuti solidi urbani (marzo 2013), ha dovuto affrontare una situazione ai limiti dell'emergenza igienico-sanitaria ed ambientale, per effetto di criticità rinvenienti sulle capacità di trattamento, ma ancor di più sulla capacità di smaltimento.

Mancato completamento del sistema tecnologico ed infrastrutturale regionale e mancata attivazione/implementazione della Raccolta Differenziata da parte dei Comuni, determinavano e determinano allo stato attuale uno squilibrio tra la quantità di rifiuti prodotti sul territorio regionale ed inviati a trattamento/smaltimento e la complessiva insufficienza della capacità di trattamento del sistema tecnologico pubblico (e relative discariche di servizio) che è, quindi, causa principale della situazione riscontrata.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, al bilancio regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della LR n. 18/2013 e per come modulata, sino al 31-12-2017, dalla DGR n. 344/2014.

Per ovviare a tali ritardi nella riscossione della tariffa, la presente proposta alla lettera a) prevede che il pagamento della tariffa debba avvenire su base bimestrale, così da contenere l'entità

dell'anticipazione del corrispettivo ai gestori da parte della Regione, e sulla scorta della tariffa minima, quale acconto nelle more che Arpacal validi il dato di RD (in genere con circa due anni di ritardo rispetto alla produzione); dispone, inoltre, alla lettera b) l'estensione della figura di commissario ad acta anche a professionisti esterni e la previsione di un compenso per detti commissari (con esclusione dei dirigenti regionali), valutato in 3.000 euro onnicomprensivi.

Con riferimento alla lettera c), si espone quanto segue.

L'amministrazione regionale, per consentire l'uscita dalla attuale emergenza e portare a regime il sistema di trattamento e recupero dei rifiuti urbani a livello delle migliori esperienze nazionali ed europee, negli ultimi trenta mesi, ha dato forte impulso sia alle azioni volte all'incremento della bassa percentuale di raccolta differenziata (pari, nel 2014, al 18,6% - Dato ISPRA; oggi stimato a valori intorno al 40%), sia all'attività di ammodernamento del sistema impiantistico, con la pubblicazione delle prime gare. Contestualmente, si è dato concreto avvio sia alla riorganizzazione del servizio pubblico di raccolta e trattamento rifiuti, con le prime costituzioni delle Comunità d'ambito, sia all'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti. Infine si sono concluse le gare per l'individuazione dei nuovi affidatari per la gestione degli impianti esistenti, portando quindi a conclusione le proroghe dei contratti affidati dall'allora Commissario Delegato.

Un contributo notevole ad evitare il collasso del sistema è stato dato dagli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013 che per l'appunto consente all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

La produzione complessiva di rifiuti urbani in Calabria, nel corso del 2016 (cfr ISPRA 2017, ultimo dato ufficiale disponibile), è stata di 793.469,27 t (404 kg/ab per anno, rispetto alla media nazionale di 497 kg/ab per anno), di cui 266.863,49 t (di cui 3.402,42 t di ingombranti) raccolti in maniera differenziata (33,27% contro una media nazionale del 52,5% ed una previsione legislativa del 65% al 2012).

Per il rifiuto urbano residuo (Rur), pari a 526.605,78 t/annue di rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, occorre assicurare il necessario trattamento nel rispetto delle previsioni normative in materia. Detto quantitativo, corrispondente ad una necessità media giornaliera di 1.685 t/g, è stato, in parte, inviato negli impianti del sistema regionale.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono, però, la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a., in virtù di apposite Ordinanze Contingibili ed Urgenti emesse dal Presidente della Regione nel rispetto dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la differenza tra il quantitativo di RUr prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Tutti gli scarti di processo dei sopradetti impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) e la cosiddetta FOS, sono stati smaltiti in discarica. Il loro quantitativo, tenuto conto del tipico bilancio di massa per gli impianti TMB, indicato nelle Linee Guida Nazionali, è pari a circa il 70% dei rifiuti in ingresso. Se a detto quantitativo si aggiunge il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR), prodotto dagli impianti pubblici ma che non è stato possibile termovalorizzare all'impianto di Gioia Tauro, si conclude che oltre l'80% dei rifiuti è stato smaltito in discarica (come detto, sotto forma di prodotti e scarti della lavorazione).

La situazione è aggravata per gli impianti di smaltimento (discariche) laddove si consideri che l'unica discarica attualmente disponibile è quella privata di Crotone, ed analoga situazione si registra per il trattamento dell'umido, reso possibile nella sua interezza, atteso anche il forte aumento della raccolta differenziata di questi ultimi anni, solo grazie all'utilizzo degli impianti privati.

È evidente che senza il contributo dell'impiantistica privata, reso possibile dall'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013, in scadenza il prossimo 31 dicembre, il sistema è destinato a collassare.

Ad oggi, l'attività svolta in ordine al completamento del sistema impiantistico ha consentito:

- di aggiudicare la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo impianto di Catanzaro, ed il nuovo affidatario ha già sottoposto all'esame di Via ed AIA il progetto definitivo oggetto di aggiudicazione. I lavori potranno essere consegnati per il prossimo mese di aprile 2018;
- di completare la progettazione definitiva del nuovo impianto di Reggio Calabria, attualmente in fase di verifica, attività propedeutica alla pubblicazione della gara prevista entro la fine dell'anno;
- di completare la conferenza dei servizi per la progettazione definitiva del nuovo impianto di Rossano, attualmente sottoposto al parere del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Alla luce dell'analisi della tempistica occorrente per il completamento del sistema impiantistico pubblico, emerge la necessità di prorogare ulteriormente il termine, oggi fissato al 31 dicembre 2017 dal richiamato art. 2bis sino al 31.12.2018, tempo strettamente necessario per portare a compimento il programma infrastrutturale avviato.

Articolo 5 - Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria

Articolo 6 - Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Ancorché la tempistica prevista dalla LR n. 14/2014 per la costituzione delle Comunità d'ambito sia oggettivamente molto contenuta (60 giorni per la costituzione delle Comunità e ulteriori 90 gg per l'indizione della gara per l'individuazione del nuovo gestore), e l'azione continua ed intensa della Regione abbia consentito la costituzione delle prime comunità, si registra comunque un indubbio ritardo nella attuazione della legge e nella sottoscrizione delle Convenzioni, ritardo che si riflette, pesantemente, nei confronti dell'attività della Regione, costretta a sostituirsi, in virtù della LR n. 18/2013 e pena l'ingovernabilità di un servizio pubblico essenziale, con considerevoli ricadute sulla salute umana e sull'ambiente, agli enti locali ordinariamente competenti.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, all'erario regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della LR n. 18/2013 e per come modulata, sino al 31-12-2017, dalla DGR n. 344/2014.

Occorre pertanto un impegno forte e convinto, che coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati, per pervenire in tempi rapidi, al riassetto del servizio in argomento, nel rispetto delle previsioni di legge.

Si ritiene, pertanto, necessario proporre all'art. 5 la previsione di specifiche disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti.

Nel contempo, si propone con il disposto dell'art.6 di rendere ancora più stringente e certa la costituzione e l'operatività delle Comunità d'Ambito nonché il loro subentro, in tempi ragionevoli, nei contratti in essere con i soggetti gestori, nonché di prevedere un cronoprogramma delle attività in capo alle Comunità d'Ambito per pervenire in tempi rapidi alla loro operatività e soprattutto al loro subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento oggi in capo alla Regione. Occorrerà prevedere in mancanza l'immediata nomina di commissari ad acta, per avere certezza che il processo di riorganizzazione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, possa giungere a conclusione e che quindi la competenza passi definitivamente ai Comuni.

In ultimo, l'art. 7 mira ad accelerare quanto più possibile l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi in cui i soggetti inadempienti siano già stati oggetto di formali diffide da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

La modifica di cui al comma 1, lettera a), introduce la competenza della Regione nei casi in cui i servizi a libero mercato si estendano oltre il bacino territoriale dell'ente di governo che, oltre ad ART-CAL potrebbe essere quello istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. Anche nel caso di servizi fra più regioni la competenza viene trasferita alla Regione.

Nei casi individuati infatti la competenza travalica i confini territoriali del bacino ottimale dell'ART-CAL. Gli enti di governo interessati sono comunque sentiti nell'ambito del procedimento autorizzativo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Nella modifica di cui al comma 1, lettera b), la competenza in materia di autorizzazione degli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'utenza viene meglio definita in ragione delle modifiche apportate all'articolo 17 (dal comma 1, lettera a) e alla possibilità di istituire un ente di governo ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. In particolare la competenza viene attribuita alla Regione, con possibilità di delega agli enti di governo, consentendo maggiore flessibilità. La competenza trasferita non rientra fra quelle che il comma 1-bis dell'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito in Legge 148/2011 attribuisce in via esclusiva agli enti di governo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Le modifiche normative di cui al comma 1, lettera c), consentono la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle more del completamento del processo di pianificazione e programmazione.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2017, n. 29

La legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa) ha introdotto molteplici modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in tema di disciplina del procedimento amministrativo. Tra queste, l'articolo 25, comma 1, lettera b), della citata l.r. n. 29/2017, nel modificare l'articolo 33 della legge regionale n. 19/2001, prevede la sostituzione del "secondo periodo" del comma 2 di quest'ultimo, mentre è evidente che detta lettera b) è, in realtà, formulata in maniera tale sostituire l'intero comma 2. Si rende, pertanto, opportuno il presente intervento correttivo finalizzato a chiarire l'effettiva portata dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. n. 29/2017.

La modifica a detto articolo 25 ha portata meramente ordinamentale e non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 - Disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), relativo alle funzioni del Comitato di direzione, per come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), si fa riferimento all'articolo 32, comma 6, della stessa l.r. n. 7/1996.

Il succitato articolo 32 è stato anch'esso modificato dalla l.r. n. 43/2016, e precisamente dall'articolo 15 che ha aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 32, un comma 4 *bis* e un comma 4 *ter*.

Il predetto rinvio operato dal comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n. 7/96, come sopra modificato, all'articolo 32 della medesima l.r., deve, in realtà, intendersi effettuato non al comma 6 bensì al comma 4 *ter* dell'articolo per ultimo citato.

L'articolo 10 del presente disegno di legge provvede, pertanto, a modificare il comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n. 7/96 sostituendo alle parole "comma 6" le seguenti: "comma 4 *ter*".

Contestualmente si prevede, altresì, di modificare l'articolo 32 della l.r. n. 7/1996 con l'inserimento di un ulteriore comma, 4 *quater* (anch'esso richiamato nella modifica relativa alla succitata lettera i), a mente del quale ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento il comitato di direzione assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi politici.

Le suesposte modifiche agli articoli 11 e 32 della l.r. n. 7/1996 hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 1

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 13/2005	LR 13/2005
Articolo 17	Articolo 17
1. E' istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato nel limite massimo dell'accantonamento dell' 1 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.	invariato
	1 bis. Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, andrà ad alimentare il fondo nei limiti massimi del 50% del risparmio effettivamente conseguito . Tale quota non potrà comunque superare il 50% della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1.
2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.	invariato
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 2

	(Testo di nuova introduzione)
	Articolo 2
	<i>Dilazione del pagamento in materia tributaria</i>
	1. Il pagamento delle somme portate dagli atti di accertamento o di contestazione relativi ai tributi gestiti dalla Regione può essere effettuato fino al termine massimo di un anno dalla data di ricezione dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 3

	(Testo di nuova introduzione)
	Articolo 3
	<i>Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica</i>
	1. Il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non rientra tra i casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica non erariale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 4

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 18/2013	LR 18/2013
Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.	Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.
Articolo 1	Articolo 1
1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.	invariato
2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.	2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate trimestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre , dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio. Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Arpacal, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 4

<p>4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002</p>	<p>4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. Il compenso per l'attività di commissario ad acta è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002</p>
---	---

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 4

<p>5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30 per cento del fabbisogno complessivo previsto.</p>	<p>invariato</p>
<p>7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 4

Articolo 2-bis	Articolo 2-bis
<p>1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2017 , è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.</p>	<p>1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2018 , è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.</p>
<p>2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2017, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.</p>	<p>2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2018, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 14/2014	LR 14/2014
Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria	Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria
Articolo 2	Articolo 2
<i>(Competenze della Regione)</i>	<i>(Competenze della Regione)</i>
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.	invariato
2. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, compete alla Regione la verifica della conformità dei Piani d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) tra Regione e Comunità per apportare le necessarie modifiche. È, altresì, di competenza regionale la verifica sui piani e programmi di investimento previsti dal Piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.	invariato
3. La Regione si avvale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.	invariato
4. In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione, la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell'intervento.	abrogato
5. La Giunta regionale avvalendosi del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vigila sull'attuazione delle norme di cui alla presente legge, le cui competenze devono essere armonizzate con le attività di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed a quelli di gestione spettanti ai dirigenti.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

	<p>Articolo 2 bis</p> <p><i>(Poteri sostitutivi)</i></p>
	<p>In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti, nel limite di 1.500,00 euro per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario ad acta deve concludere il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.</p>
Articolo 4	Articolo 4
<i>(Comunità d'ambito territoriale ottimale)</i>	<i>(Comunità d'ambito territoriale ottimale)</i>
<p>1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).</p>	<p>invariato</p>
<p>2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

<p>3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.</p>	<p>invariato</p>
<p>4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.</p>	<p>invariato</p>
<p>5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.</p>	<p>invariato</p>
<p>7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari <i>ad acta</i> per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.</p>	<p>7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

<p>8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.</p>	<p>8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.</p>
<p>9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:</p>	<p>invariato</p>
<p>a) predisporre e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;</p>	<p>invariato</p>
<p>b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;</p>	<p>invariato</p>
<p>c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;</p>	<p>invariato</p>
<p>d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;</p>	<p>invariato</p>
<p>e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.	invariato
10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune. Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.	invariato
11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

Articolo 6 <i>(Affidamento dei servizi)</i>	Articolo 6 <i>(Affidamento dei servizi)</i>
1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l'affidamento:	invariato
a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;	invariato
b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.	invariato
2. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all'affidamento unitario del servizio per l'intero ATO o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento localizzati nell'ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO.	invariato
3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a), nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità in seduta ristretta, nel rispetto dei vincoli scaturenti dalla programmazione regionale e d'ambito. A ciascuna ARO deve corrispondere un unico affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in relazione sia alla raccolta differenziata, sia alla frazione di rifiuto indifferenziato. L'erogazione del servizio deve, in ogni caso, attenersi agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e d'ambito, con particolare riferimento a quelli di raccolta differenziata.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

<p>4. I contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere, in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all'avvio della gestione associata. È assicurato il trasferimento al nuovo gestore di beni ed impianti, oggetto del contratto risolto, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e, in ogni caso, nel rispetto del codice civile. Se all'atto dell'affidamento della gestione associata, all'interno di un ATO o di una ARO, sono ancora in essere contratti di affidamento dei servizi in scala inferiore che il gestore non intende risolvere senza oneri per il committente, gli enti locali, possono procedere ad un nuovo affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e per una durata, comunque, non superiore a quella della gestione unitaria. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità d'ambito verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), e promuove meccanismi unitari di gestione.</p>	invariato
<p>5. Ogni affidamento è effettuato sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 9, lettera e), predisposta e approvata dalla Comunità e pubblicata sui siti <i>internet</i> dei comuni ricadenti nell'ATO o nell'ARO.</p>	invariato
<p>6. I servizi sono affidati, nel rispetto dei principi fissati dall'Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante:</p>	invariato
<p>a) l'affidamento diretto a società in <i>house</i>;</p>	invariato
<p>b) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi;</p>	invariato
<p>c) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.</p>	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

<p>7. La procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l'aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta della Comunità. La Regione, in attuazione dell'articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 esercita, anche tramite il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il controllo sugli enti locali di ciascun ATO, nonché in via sostitutiva, attraverso commissari <i>ad acta</i>. Le modalità di affidamento e di gestione dei servizi sono definite in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, le cui disposizioni, di natura inderogabile ed integrativa delle discipline di settore, riguardano la tutela della concorrenza, nonché dagli articoli 34, commi 21 e 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.</p>	<p>7. La procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l'aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta della Comunità. Le modalità di affidamento e di gestione dei servizi sono definite in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, le cui disposizioni, di natura inderogabile ed integrativa delle discipline di settore, riguardano la tutela della concorrenza, nonché dagli articoli 34, commi 21 e 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.</p>
<p>8. Gli enti locali aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione.</p>	<p>invariato</p>
<p>9. Se le strutture e/o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale e sono individuati dalla pianificazione di settore come di rilevante interesse strategico regionale, competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Comunità, le funzioni di programmazione e di organizzazione degli stessi. In ogni caso, deve essere garantito che il soggetto gestore assicuri un accesso non discriminatorio all'impianto, sulla base di condizioni economiche e contrattuali determinate ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono prioritariamente obblighi di servizio pubblico.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articoli 5 e 6

	Articolo 6 bis
	<i>(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)</i>
	1. Il processo di costituzione delle comunità di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
	2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità di cui all'articolo 4 devono subentrare alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
	3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2bis.
	4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario <i>ad acta</i> è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
	5. Il compenso per l'attività del commissario <i>ad acta</i> nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
	6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 7

	(Testo di nuova introduzione)
	Articolo 7
	<i>Disposizioni transitorie</i>
	<p>1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 <i>bis</i>, commi 1 e 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, si prescinde dalla diffida qualora essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 8

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 35/2015	LR 35/2015
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.
Articolo 17	Articolo 17
<i>Servizi a libero mercato e autorizzazioni</i>	<i>Servizi a libero mercato e autorizzazioni</i>
1. I servizi a libero mercato sono consentiti:	invariato
a) nei casi in cui siano individuati preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità;	invariato
b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.	invariato
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ART-CAL, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.	2. L'autorizzazione è rilasciata dall' ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.
3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 8

Articolo 18	Articolo 18
<i>Sanzioni agli utenti</i>	<i>Sanzioni agli utenti</i>
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.	invariato
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31,34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.	invariato
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.	invariato
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.	invariato

<p>5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.</p>	<p>invariato</p>
<p>7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, l'ART-CAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.</p>	<p>7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione, autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.</p>
<p>8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.</p>	<p>invariato</p>
<p>9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 8

<p>10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.</p>	<p>invariato</p>
<p>11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari. 12. Eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.</p>	<p>invariato</p>
<p>Articolo 23</p>	<p>Articolo 23</p>
<p><i>Disposizioni transitorie</i></p>	<p><i>Disposizioni transitorie</i></p>
<p>1. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato fino al 2016 in assenza della definizione del livello dei servizi minimi, avendo tuttavia cura di definire al suo interno il livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente.</p>	<p>1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 8

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL. L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale.	invariato
3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.	invariato
4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21.	invariato
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.	invariato
6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.	invariato
7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:	invariato
a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;	invariato
b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;	invariato
c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

articolo 8

<p>8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, <i>può adottare</i> una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.</p>	<p>invariato</p>
<p>9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 9

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 29/2017	LR 29/2017
Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).	Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).
Articolo 25	Articolo 25
<i>(Modifiche art. 33)</i>	<i>(Modifiche art. 33)</i>
1. L'articolo 33 della l.r. 19/2001, è così modificato:	invariato
a) al comma 1, le parole: "esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso – ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento";	invariato
b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:	b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate".	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 10

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 7/1996	LR 7/1996
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.	Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.
Articolo 11	Articolo 11
<i>Comitato di direzione</i>	<i>Comitato di direzione</i>
1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.	invariato
2. Il Comitato:	invariato
a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;	invariato
b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;	invariato
c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;	invariato
d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 10

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;	invariato
f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;	invariato
g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;	invariato
h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;	invariato
i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.	i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, commi 4 ter e 4 quater.
Articolo 32	Articolo 32
<i>(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)</i>	<i>(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)</i>
1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.	invariato
2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.	invariato
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 10

<p>4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.</p>	<p>invariato</p>
<p>4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.</p>	<p>invariato</p>
<p>4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
articolo 10

	<p>4 quater . Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi politici.</p>
--	--